

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale 18 gennaio 2011 — Advance Magazine Publishers/UAMI — Capela & Irmãos (VOGUE)

(Causa T-382/08) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo VOGUE — Marchio nazionale denominativo anteriore VOGUE Portugal — Assenza di uso serio del marchio anteriore — Art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 42, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2011/C 63/49)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: J. Capela Irmãos, L^{da} (Porto, Portogallo)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003-2), relativa ad una procedura di opposizione tra la J. Capela Irmãos, L^{da} e la Advance Magazine Publishers, Inc.

Dispositivo

- 1) La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 giugno 2008 (procedimento R 328/2003-2) è annullata.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dall'Advance Magazine Publishers, Inc.

⁽¹⁾ GU C 301 del 22.11.2008.

Sentenza del Tribunale 19 gennaio 2011 — Häfele/UAMI — Topcom Europe (Topcom)

(Causa T-336/09) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo Topcom — Marchi comunitario e del Benelux denominativi anteriori TOPCOM — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei prodotti — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2011/C 63/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Häfele GmbH Co. KG (Nagold, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Dönch e M. Eck)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Topcom Europe (Heverlee, Belgio) (rappresentante: avv. P. Maeyaert)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2009 (procedimento R 1500/2008-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Topcom Europe NV e la Häfele GmbH Co. KG

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Häfele GmbH Co. KG è condannata alle spese, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Topcom Europe NV per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 256 del 24.10.2009.

Ordinanza del Tribunale 12 gennaio 2011 — Terezakis/Commissione

(Causa T-411/09) ⁽¹⁾

[«**Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego parziale di accesso — Sostituzione dell'atto impugnato in corso di causa — Rifiuto di adeguamento delle conclusioni — Non luogo a provvedere**»]

(2011/C 63/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ioannis Terezakis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente B. Lombart, successivamente P. Synoikis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e C. ten Dam, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 3 agosto 2009, la quale nega al ricorrente l'accesso a determinate parti nonché agli allegati di talune lettere scambiate tra l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ellenico, riguardanti irregolarità fiscali connesse alla costruzione dell'aeroporto di Spata, ad Atene (Grecia).

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul ricorso.
- 2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

Impugnazione proposta il 10 dicembre 2010 da Patrizia De Luca avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010, causa F-20/06, De Luca/Commissione

(Causa T-563/10 P)

(2011/C 63/52)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi e J.-N. Louis)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica 30 settembre 2010 (causa F-20/06, De Luca/Commissione) recante rigetto del ricorso della ricorrente;
- statuendo ex-novo:
 - annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 23 febbraio 2005, che nomina la ricorrente al posto di amministratore, nella parte in cui stabilisce il suo inquadramento nel grado A*9, secondo scatto;
 - condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce due motivi.

- 1) Il primo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto l'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea è stato dichiarato applicabile, laddove tale disposizione può essere applicata soltanto all'«assunzione» di funzionari e la ricorrente aveva già la qualità di funzionario al momento della sua nomina.
 - la ricorrente rileva che, dichiarando applicabile tale disposizione, il TFP non ha rispettato l'ambito di applicazione materiale dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto, violando la norma d'interpretazione in base alla quale ogni disposizione di diritto transitorio dev'essere interpretata in senso restrittivo.

- 2) Il secondo motivo è relativo ad un errore di diritto, in quanto è stata respinta l'eccezione di illegittimità dell'art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto.
 - La ricorrente rileva che l'applicazione di tale disposizione comporta la violazione del principio fondamentale di parità di trattamento dei funzionari e del principio di vocazione alla carriera, in quanto la ricorrente sarebbe stata retrocessa in un grado inferiore dopo aver vinto un concorso di livello superiore, mentre i vincitori di concorsi di passaggio di categoria di grado B*10 avrebbero beneficiato di un trattamento più favorevole, poiché il loro inquadramento sarebbe avvenuto nel grado A*10.
 - La ricorrente rileva inoltre che il TFP ha commesso un errore di diritto nel considerare che un'eccezione di illegittimità degli artt. 5, n. 2, e 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto non fosse stata implicitamente sollevata nell'ambito del motivo relativo alla violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e dell'obbligo di motivazione.

Ricorso proposto il 17 dicembre 2010 — Environmental Manufacturing/UAMI — Wolf (Raffigurazione di una testa di lupo)

(Causa T-570/10)

(2011/C 63/53)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (Stowmarket, Regno Unito) (rappresentanti: avv.ti S. Malynicz, barrister, e M. Atkins, solicitor)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Société Elmar Wolf, SAS (Wissembourg, Francia)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 6 ottobre 2010, pratica R 425/2010-2; e
- Condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente